



LICEO SCIENTIFICO STATALE
con sezioni: CLASSICO - LINGUISTICO "BROCCA" - SCIENZE SOCIALI

«ENRICO FERMI»

Via Martiri delle Foibe,1 -25087 Salò (BS)
Tel. 0365/20957 - 520150 - Fax 0365/521130 – C. F. 87002130174
<http://liceo-fermi.archimedeanet.it> e-mail: saloferm@provincia.brescia.it

ISO 9001 CERTIFIED ORGANISATION



REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

- Art. 1** Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea generale di istituto e di classe, in quanto strumenti di crescita democratica, una volta al mese nel limite massimo, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore consecutive. Il loro svolgimento può essere programmato con criteri di flessibilità.
- Art. 2** La richiesta di assemblea di istituto, contenente la precisa indicazione dell'O.d.G., deve essere presentata con cinque giorni di anticipo alla Presidenza; deve essere inoltrata dalla maggioranza del Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti. La convocazione dell'assemblea, autorizzata dalla Presidenza, deve essere comunicata agli studenti con un anticipo di quattro giorni che in caso di urgenza può essere ridotto a tre giorni.
- Art. 3** Le assemblee di istituto sono gestite e dirette dagli studenti; sono presiedute dal Comitato Studentesco e dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto. Durante tali assemblee gli studenti dovranno rimanere all'interno dell'istituto. Eventuali deroghe sono rimesse alla valutazione del Comitato di Sicurezza.
- Art. 4** Durante le assemblee di istituto opererà il servizio di sicurezza autogestito dagli studenti e dai medesimi regolamentato; il servizio di sicurezza sarà coordinato da uno studente maggiorenne designato dal Comitato Studentesco. I nominativi dei componenti il servizio di sicurezza saranno comunicati alla Presidenza nella richiesta per lo svolgimento dell'assemblea. Il servizio di sicurezza garantisce il regolare ed ordinato svolgimento dell'assemblea e il rispetto delle regole della democrazia e della convivenza civile. Gli insegnanti potranno, se lo desiderano, partecipare alle assemblee di classe e d'Istituto. Il Presidente del Comitato Studentesco dovrà consegnare al termine dell'assemblea entro 5 giorni un verbale sulle attività svolte.
- Art. 5** Nelle assemblee di istituto ci dovrà essere un quorum pari almeno al 80 % degli studenti; in caso contrario l'assemblea del mese successivo non sarà svolta. Per verificare il numero dei presenti verrà effettuato in ogni classe, da parte dei docenti prestanti servizio nel corso della mattinata, l'appello alla prima e all'ultima ora di lezione. Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.
- Art. 6** I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e il Comitato Studentesco possono stabilire collegamenti con le rappresentanze studentesche di altre scuole e con le forze politiche o sindacali democratiche.
- Art. 7** E' consentita la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'O.d.G. La partecipazione di detti esperti deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del Consiglio di Istituto.
- Art. 8** Qualora nell'assemblea di istituto si prevedano iniziative che comportano un onere di spesa gli studenti possono fare fronte a tale spesa tramite autofinanziamento o sovvenzioni deliberate dal Consiglio di Istituto.
- Art. 9** Gli studenti hanno diritto di affiggere ad un proprio albo scolastico avvisi di convocazione o manifesti sotto la responsabilità di almeno uno dei membri del Comitato Studentesco o dei rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto; qualora nessuno di questi studenti sia maggiorenne la responsabilità sarà assunta da uno studente maggiorenne designato dal

Comitato Studentesco. I documenti affissi dovranno essere firmati dal responsabile. La Presidenza può disporre che sia tolto dall'albo un documento giudicato incompatibile con le norme del regolamento di istituto o con le esigenze formative democratiche della scuola. Avverso questa decisione, il responsabile degli studenti può appellarsi all'Organo di Garanzia interno della scuola.

- Art. 10** Le riunioni dei rappresentanti di classe possono svolgersi fuori dall'orario di lezione; potranno svolgersi in orario di lezione solo per motivi eccezionali ed urgenti da valutarsi al momento su autorizzazione del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico può presenziare alle riunioni. La richiesta per l'autorizzazione di ciascuna riunione viene inoltrata alla Presidenza con le stesse modalità previste per le assemblee di istituto. Alla Presidenza deve essere consegnato il verbale della riunione entro il terzo giorno successivo alla data del suo svolgimento.
- Art. 11** Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe due ore ogni mese previo accordo con i docenti. Tali assemblee non devono svolgersi nelle stesse ore di lezione del medesimo giorno di lezione durante l'anno scolastico. I rappresentanti di classe stileranno il verbale dell'assemblea che verrà fatto recapitare al Dirigente Scolastico entro 3 giorni.
- Art. 12** La richiesta contenente la precisa indicazione dell'O.d.G. deve essere presentata dai rappresentanti di classe con tre giorni di anticipo previa autorizzazione dei docenti nelle cui ore si svolge e del coordinatore di classe.
- Art. 13** L'assemblea di classe è gestita dagli studenti ed è presieduta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe, che garantiscono il regolare e ordinato svolgimento dell'assemblea ed il rispetto delle regole della democrazia e della convivenza civile. I rappresentanti inoltre devono presentare in Presidenza il verbale relativo ai lavori dell'assemblea nei tre giorni immediatamente successivi allo svolgimento dell'assemblea stessa.
- Art. 14** Il Dirigente Scolastico e i docenti possono partecipare all'assemblea di classe in relazione ai temi trattati, qualora ci sia espressamente richiesto dagli studenti tramite i rappresentanti di classe.
- Art. 15** Il Comitato Studentesco viene eletto all'interno del Consiglio Studentesco (assemblea di tutti i rappresentanti di classe) fra tutti coloro che hanno presentato la propria candidatura. Il Comitato Studentesco rappresenta il potere esecutivo degli studenti; organizza e gestisce le assemblee di istituto e le assemblee dei rappresentanti di classe; esprime le proteste studentesche e difende i diritti degli studenti. Il Comitato Studentesco designa il rappresentante degli studenti e il membro supplente nell'Organo di Garanzia interno della scuola; designa inoltre lo studente responsabile del servizio di sicurezza.
- Art. 16** Il Comitato Studentesco è composto da sette membri; in base al numero dei voti ottenuti nella votazione effettuata dal Consiglio Studentesco vengono designati il Presidente e il Vice-Presidente. Il Comitato elegge poi un segretario scelto fra i suoi membri. Nel caso in cui vi sia parità di voti il Presidente e il Vice-Presidente vengono eletti con le stesse modalità del Segretario. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto fanno parte del Comitato Studentesco, pur non avendo diritto di voto.
- Art. 17** Il Comitato Studentesco si riunisce dopo aver comunicato alla Presidenza con almeno tre giorni di anticipo la data, l'orario e l'O.d.G. della riunione. E' compito del segretario inoltrare tale richiesta e presentare il verbale relativo ai lavori del Comitato entro i tre giorni successivi allo svolgimento della riunione. Tali riunioni possono svolgersi anche nell'orario di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, solo per motivi eccezionali.
- Art. 18** Il Comitato Studentesco prende le sue decisioni tramite votazione deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti ed aventi diritto al voto.
- Art. 19** Il Comitato Studentesco deve attenersi alle norme del Regolamento di Istituto e alle leggi in vigore.
- Art. 20** Il Comitato Studentesco nomina annualmente i membri delle varie commissioni.

Art. 21

I membri del Comitato Studentesco sono tenuti a partecipare alle riunioni; qualora essi risultino assenti per due volte consecutive senza validi motivi il Presidente provvederà ad un richiamo verbale; alla quarta assenza consecutiva il Comitato potrà espellere con votazione lo studente. Di detta espulsione dovrà essere informata la Presidenza. Successivamente il Comitato Studentesco provvederà alla surroga del primo dei non eletti. Qualora esso non esista il Comitato provvederà alla nomina di un nuovo membro scelto tra i rappresentanti di classe.

Art. 22

I membri del Comitato Studentesco possono rinunciare all'incarico presentando una lettera di dimissioni, nella quale si spiegano i motivi di tale decisione, al Presidente o al suo Vice. Successivamente il Comitato Studentesco provvederà alla surroga del primo dei non eletti. Qualora esso non esista il Comitato provvederà alla nomina di un nuovo membro scelto tra i rappresentanti di classe.